

L'Atto d'indirizzo

L'8 gennaio 2014, il Ministro Carrozza, ha emanato l'atto di indirizzo "concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'anno 2014".

Il presupposto sono le strategie dell'Unione Europea per il 2020, che abbiamo già commentato in più occasioni.

Non si tratta di una lettura edificante, in quanto ci pone ancora una volta di fronte all'evidenza di quanto le vere priorità siano del tutto ignorate, come se, ma forse è proprio così, i vari ministri non avessero



la più pallida conoscenza delle condizioni e dei disagi in cui versa la scuola italiana. Di seguito presentiamo solo l'elenco dei capitoli per scuola e università in cui è diviso l'Atto. Già i titoli sono sufficienti per capire come, ad esclusione dei problemi di sicurezza degli edifici, per il resto vi sia solo un'attenzione agli aspetti burocratico-amministrativi e alla valutazione delle scuole:

- razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione amministrativa centrale e periferica;
- **dematerializzazione** delle procedure

amministrative;

- attuazione del **Piano di edilizia scolastica** per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole;

- **sistema di valutazione** come strumento di supporto alla gestione delle istituzioni scolastiche;

- infrastruttura digitale delle scuole;

- potenziamento dell'istruzione tecnico-professionale e raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro;

- semplificazione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

- **rafforzamento dell'autonomia** delle

istituzioni scolastiche;

- semplificazione dei rapporti tra le strutture di Formazione Superiore e il MIUR;

- sostegno al percorso di internazionalizzazione del sistema Ricerca e del sistema di Formazione superiore;

- promozione dello status di ricercatore attraverso l'educazione all'indipendenza e una reale autonomia del ricercatore;

- rilancio del sistema dell'alta formazione attraverso una riforma del sistema dei conservatori e delle accademie.

Michela Gallina

Sostegno:

finalmente a ruolo!

Il 6 febbraio scorso, il Miur, così come previsto dalla **legge 128/2013**, con **nota n. 362**, in attesa della pubblicazione del relativo Decreto Ministeriale, dà luogo all'assunzione di 4.447 posti di sostegno tanto decantata dal ministro Carrozza, di cui poi non si erano più visti gli effetti. Va alla Gilda il merito di aver sbloccato la situazione denunciando pubblicamente la mancata autorizzazione da parte del MEF delle assunzioni programmate.

Le nomine in questione, con decorrenza giuridica a partire dall'a.s. 2013/14 ed economica dall'a.s. 2014/15, saranno ripartite al 50% tra gli elenchi di sostegno concernenti i concorsi ordinari e tra quelli riferiti alle graduatorie ad esaurimento.

In particolare, si legge nella nota, i docenti di cui ai concorsi banditi con il DDG 82/2012, le cui procedure si siano concluse entro il 31.8.2013, vanno nominati esclusivamente per il numero di posti messi a concorso. Gli eventuali residui, relativi alla percentuale del 50% riservata ai concorsi ordinari, vanno assegnati ai candidati dei precedenti concorsi ordinari. In

(Continua a pagina 2)

ESPERO-Elezioni 2014

Rinnovo organi del Fondo

Informiamo che il Consiglio di Amministrazione del Fondo nella riunione del 4 dicembre 2013 ha deliberato l'**indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti l'Assemblea dei Delegati** la cui scadenza è stabilita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2013 che sarà presentato entro la fine del mese di Aprile 2014. Il 9 dicembre 2013 si è riunita la Commissione Elettorale Nazionale (CEN) costituita dai componenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Istitutivo del Fondo Espero e, nella successiva riunione del 18 dicembre 2013, la Commissione ha deliberato la conferma dell'adozione **del voto elettronico e la data delle elezioni che si svolgeranno nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2014.**

SOMMARIO

- Pag. 2 - SOSTegno
- Pag. 3 - Bestiario: FIS
 - Ingresso gratuito ai musei
- Pag. 4 - Referenti di plesso
 - Orari
- Pag. 5 - Iscrizioni 2014
- Pag. 6 - Supplenze: che fare?
- Pag. 8 - Quesitario

(Continua da pagina 1)

caso di esaurimento, i citati posti vanno ad aggiungersi a quelli riservati alle GAE.

La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all'anno scolastico 2014/2015.

Ai sensi dell'art. 15, comma 10 bis della legge n. 128/2013, il personale do-

cente assunto a tempo indeterminato, non potrà partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio, a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal CCNI concernente la mobilità.

Tali assunzioni saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del tito-

lo di specializzazione di sostegno agli alunni disabili.

Nella nota si richiama l'attenzione sull'urgenza delle attività sopradicate, considerata la necessità che il personale neo nominato dovrà presentare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2014/15 ai fini dell'assegnazione della sede definitiva.

(da un

comunicato Gilda)

SOSTEGNO

La scuola si interroga da tempo sulle attività di sostegno e sulla figura dell'insegnante specializzato, sulla reale possibilità dell'"inclusione" di tutti i giovani nella scuola e nella società, sulle strategie da ideare e adottare per valorizzare le diverse abilità dei nostri alunni, di tutti gli alunni.

Emergono dubbi e preoccupazioni, ma anche gratificazioni nei casi di riscontri positivi, di esperienze umane e professionali che arricchiscono tutto il gruppo dei docenti coinvolti.

Ci aiuta ora a riflettere lo sfogo di quest'insegnante di sostegno che cerca (ma non sempre trova) con i colleghi la condivisione degli obiettivi da perseguire, il confronto proficuo sulla corresponsabilità formativa, l'agire coraggiosamente anche superando stereotipi comportamentali e didattici che devono invece essere flessibili nel caso di esigenze veramente atipiche.

L'insegnante che ha voluto mandarci il suo pensiero, come si può dedurre, è impegnata in una scuola secondaria di primo grado e noi annotiamo soltanto che nelle nostre scuole dell'infanzia e della primaria si opera da più tempo in modo cooperativo, sia per la diversa organizzazione interna sia per l'età dei bambini che obbligatoriamente richiedono interventi concordati sulla globalità della formazione.



sempre bene accetti: l'elasticità e l'autogestione dell'orario, i tempi più rallentati negli spostamenti nell'edificio scolastico... ma le lamentele sono spesso vaghe, sotterranee ed assomigliano a invidie.

L'insegnante di sostegno è un insegnante di classe "in più" assegnato a classi in cui ci sia un alunno con certificazione ex L. 104/92 e lavora con la classe e con i colleghi, in modi e con dinamiche che sono estremamente variabili – a seconda del tipo di handicap, della classe, dei colleghi, delle sue personali attitudini.

È difficile dire che cosa fa, svincolandolo da un contesto.

Lavora su obiettivi che sarebbe auspicabile venissero condivisi ma, in caso, possono essere diversi dai vostri.

L'insegnante di sostegno vede gli alunni normodotati di classe (non solo vostri! e poi chi è normale?) anche durante le altre ore di lezione e quindi potrebbe darvi un'opinione preziosa.

È una risorsa. Per tutti gli alunni, per voi.

È una risorsa preziosa anche e soprattutto perché, avendo scelto il diverso, è potenzialmente (e statisticamente) più incline alla versatilità, alla elasticità e all'improvvisazione. Ha più pazienza, di solito: ha scelto di ricominciare ogni giorno da capo. Tratta gli alunni senza guanti di gomma. Non marcia sotto lo stesso vostro vessillo del "siamo indietro col programma" ma sa apprezzare altri successi.

(Continua a pagina 3)

Sostegno arrabbiato

Cari colleghi curricolari, chissà come mai molti di voi ancora non han capito chi è e che cosa fa l'insegnante di sostegno.

Iniziamo da che cosa non è:

- non è un baby-sitter;
- non è uno studente universitario che impartisce ripetizioni pomeridiane ai vostri figli;
- non risolve automaticamente le vostre "rogne";
- non è scontato che sia a disposizione vostra;
- non programma la vostra parte di programmazione specie se non è abilitato nella vostra classe di concorso;
- non si può pretendere che sappia tutto solo per il fatto che alle medie si è spalmati su tutte le discipline;
- non è tenuto a fare ciò che a voi piace, se lo ritiene didatticamente poco proficuo per l'alunno (e lui ha maggiori capacità e possibilità di saperlo rispetto a voi, che vi piaccia o meno: lui è specializzato);
- non ha un ruolo di seconda categoria,

non lo sente come tale e trova repellente (non umiliante: questi atteggiamenti possono solo infastidirci o annoiarci, non umiliarci) che il suo lavoro sia considerato inferiore, tanto più da colleghi;

• non giudica e vuole non-essere giudicato: in realtà a ben vedere non so perché molti si sentano in posizione così di forza: è invece al limite l'insegnante di sostegno che vede tutti gli altri colleghi in azione e potrebbe fare confronti; eppure di solito non giudica: è abituato a non farlo, vivendo in condizioni, appunto, diverse e spesso estreme - in un auspicabile clima di lavoro cooperativo, non c'è giudizio. Pensate se qualcuno venisse a dire a voi che cosa dovete fare e come nelle vostre ore di lezione! L'articolo 33 della Costituzione vale per voi come per noi: il fatto che noi dobbiamo mediare per forza non vi autorizza ad essere prepotenti.

L'insegnante di sostegno ha, secondo alcuni, dei privilegi che non sono

(Continua da pagina 2)

E accetta che ci sia un "altro modo" di spiegare insegnare fare, il che funziona anche con gli altri, che in fondo sono tutti diversi tra di loro.

Lo sanno i colleghi illuminati che accolgono l'insegnante di sostegno trattandolo davanti alla classe come un proprio pari e scambiano con lui volentieri i ruoli.

Ho avuto il privilegio di avere una collega che si consultava con me costantemente sull'alunno con certificazione e anche sul resto della classe; mi coinvolgeva in lavori di gruppo ed io la coinvolgevo nei miei lavori; in caso di sua assenza, si fidava di affidarmi lo svolgimento di una verifica in classe. Si confrontava con me sul modo migliore di approcciare l'alunno, accettando le mie indicazioni.

E guarda caso quel gruppo classe funzionava benissimo, l'alunno certificato mi vedeva come una "in più per tutti" e non una insegnante solo per lui.

Per contro, ho avuto colleghi che, quando mi affacciavo sulla soglia, facevano segno con la mano che no, l'alunno "mio" era assente sottintendendo che quindi potevo andare; sono gli stessi che, spesso, lo verbalizzano: frantumando in un attimo l'idea che il docente di sostegno sia "della classe"; o che si lamentano continuamente delle verifiche che preparo io, pretendendo che io le modifichi secondo le loro indicazioni;

o che vogliono che io prepari gli alunni nella loro materia, senza offrirmi adeguato supporto.

Ma per fortuna ho anche una collega

che si siede con me, carta e penna, e mi spiega la matematica come la spiegherebbe agli alunni.

Capita a volte di avere colleghi che, se non sono in classe con loro, protestano per la mia assenza: ma se ci sono, non gli piace come lavoro. Ho avuto colleghi che vogliono che si esca sempre col ragazzino e altri che pretendono che si stia in classe anche quando non è il caso.

Ricordatevi che noi abbiamo un polso diverso della situazione. Parliamone, quanto meno: ma non date per scontato di avere ragione.

Infine: se vi causa qualche fastidio il fatto che l'insegnante di sostegno arrivi qualche minuto dopo di voi, ricordatevi che spesso è usato (e si propone, nel clima collaborativo di cui sopra) come tassello di raccordo tra un'ora e l'altra quando i colleghi devono andare in un'altra classe.

Ricordatevi che spesso ottimizza i tempi e parla coi colleghi camminando in corridoio o in ascensore di programmazioni, verifiche e valutazioni. Spesso prepara le verifiche in tempo reale e ciò può esservi comodo se vi eravate dimenticati di avvertirlo.

Ricordatevi che è là per lavorare con voi e non per voi.

Ecco, diciamo che quando vi comportate in questo modo così sgradevole e poco professionale, facciamo un lavoro diverso, io e voi.

Infine, se siete invidiosi dei nostri "privilegi", prendetevi anche voi questa benedetta specializzazione, che male non può farvi.

Una collega di sostegno

BESTIARIO

F.I.S.

In un Istituto (forse non il solo) troppo ottimista hanno approvato a settembre ben 35 (trentacinque) progetti da inserire nel POF. Sono stati fuorviati da una Dirigente Scolastica che a settembre ha "garantito" l'arrivo dello stesso FIS dell'anno scolastico precedente.

Beata incoscienza.

Fatti i conti senza l'oste e non volendo riconvocare il Collegio dei Docenti

per cancellare o ridurre qualche progetto troppo ambizioso (in obiettivi ed in ore impegnate), ora c'è la pretesa di mantenere tutto inalterato ... ma pagando soltanto il 20 % di quanto era stato preventivato: €7,00 (lordi), ad esempio, per un progetto con una ventina di obiettivi da raggiungere ... in 20' di tempo!

Ce la faranno?

Il FIS è calcolato dal Ministero su parametri fissi; il principale è il numero di personale - diviso tra ATA e docenti - esistente nell'Organico di Diritto di quel dato Istituto.

Già dall'inizio delle trattative il personale ATA incomincia il piagnisteo, chiede che nel calcolo della distribuzione del FIS sia favorita la sua categoria ... perché ha molto più lavoro rispetto ai tempi andati e meno personale in servizio.

Troppo spesso i docenti si impietosiscono e, oltre ad accollarsi impegni che spetterebbero ad altri (Segreteria, collaboratori scolastici, Dirigente scolastico), concedono bonariamente una parte di quanto spetterebbe loro: le percentuali in entrata sono precise, in uscita sono variabili, dipendenti dalla commiserazione ottenuta.

Osservazione: esiste la reciprocità? Ci sono insegnamenti che possiamo affidare ai collaboratori, alla Segreteria o, almeno, ai Dirigenti? Una lezioncina sulle frazioni o sui pronomi personali...?

Giuliana Bagliani



Ingresso gratuito ai musei

Ma quale ingresso gratuito ai musei? Doveva essere il fiore all'occhiello, il cavallo di battaglia del ministro Carrozza che aveva sbandierato con fierezza la notizia all'uscita del decreto "L'istruzione riparte", ma evidentemente si tratta di una ri-partenza in salita e la Carrozza perde i pezzi! E così il minimo che ci saremmo potuti aspettare come riconoscimento per la nostra funzione di "diretti responsabili della cultura": l'ingresso ai musei statali, siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato si è arenato per la mancanza di un decreto attuativo interministeriale, cioè in accordo con il Ministero dei Beni culturali che sarebbe dovuto uscire entro 60 giorni dalla conversione del decreto in legge. Non ci resta che attendere e rinviare le nostre frequentazioni culturali sperando sia solo una questione di tempo, salvo poi scoprire che molti dei musei e mostre allestite sono in realtà proprietà di fondazioni private e quindi... non ci resta che pagare!

Michela Gallina

Referenti di plesso

Pubblichiamo di seguito la lettera di un collega, maestro e dirigente sindacale, il quale, dopo aver notato atteggiamenti autoritari da parte di alcuni insegnanti nominati variamente dal dirigente come "referenti/coordinatori di plesso", "insegnanti di collegamento", "insegnanti fiduciari", "capigruppo", ha deciso di fare chiarezza rispetto al ruolo e alla funzione di queste figure che non esistono a livello contrattuale e vengono individuate per svolgere funzioni di raccordo fra l'amministrazione e i docenti, ma di fatto non sono investiti di alcun "potere" gerarchico rispetto ai loro colleghi.

A molti colleghi, a causa di convinzioni che non hanno alcun riscontro normativo, viene fatto percepire che voi, referenti di plesso, rivestiate una qualifica che vi darebbe titolo ad essere gerarchicamente superiori a noi, addirittura con potere decisionale rispetto ad altri docenti e perfino in materia di orario, permessi, ferie ed altro.

Ciò è privo di fondamento e se fosse posto in essere sarebbe illegale con evidenti rischi che andrebbero valutati in sede giudiziaria e disciplinare. I docenti che ritengono di sentirsi costretti a rivolgersi in situazione di subalternità, ai cosiddetti "referenti/responsabili di plesso", per chiedere qualcosa nel rispetto dei loro diritti contrattuali, sono stati invitati ad adire alle vie legali.

Se fosse reale una situazione di questo genere, sarebbe un fatto gravissimo relativamente al quale anche la Gilda si riserva di rivolgersi alle competenti sedi civili e penali, oltre che di sollecitare gli uffici superiori ad intervenire per quanto di competenza. A tal fine va precisato che:

- tra docenti non esistono "gradi" gerarchici, eventuali funzioni delle quali non è nemmeno obbligatoria l'esistenza (e la cui accettazione è facoltativa), conferite dai dirigenti: non danno titolo ad impartire disposizioni ai colleghi;

- non si vince in nessuna norma né contrattuale, né di legge, che altri insegnanti possano avere la facoltà di concedere o non concedere auto-

rizzazioni di qualsiasi tipo ai loro colleghi.

Anzi, si segnala che il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, all'art 14 comma 2 chiarisce esplicitamente il divieto di conferire "mansioni superiori e vicarie" ai docenti.

L'unica figura legittimata a sottoscrivere e/o impartire "ordini" è il Dirigente scolastico, il quale dopo il Direttore Scolastico Regionale ed il Ministro è l'unico superiore gerarchico dei docenti.

Ogni docente, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, riveste qualifica di pubblico ufficiale, con poteri autoritativi e certificativi.

Anzi anche alla luce di tale indicazione giurisprudenziale, sarebbe gravissimo se gli uffici del vostro Istituto rifiutassero di ricevere le comunicazioni dei docenti, indirizzando i malcapitati professionisti a coloro che vengono definiti "responsabili/referenti" di plesso. Sperando che tutto ciò non vi riguardi personalmente, considerate la presente come un'informativa tecnica espressa nell'esercizio della funzione sindacale ed a tutela della categoria dei docenti.



Salvatore Pizzo

ORARI



La stesura degli orari di lezione è diventata un busillis. Sarebbe di competenza del Dirigente Scolastico, con l'aiuto dei suoi due collaboratori, ma neppure in tal modo si ottiene qualcosa di decente. Gli insegnanti, anche in questo caso compassionevoli, si armano di pazienza e predispongono incastri che soddisfino le richieste dei singoli e che evitino più possibile "ore buche". In alcune scuole si paga col FIS una Commissione-orario, persino! Non bastano comunque le ore di programmazione di inizio anno scolastico (art. 29 comma 2 paragrafo a del Contratto Nazionale). Anche così non se ne vien fuori: soltanto ora, a febbraio inoltrato, alcuni colleghi si sono accorti che superano – nella primaria – le 22 ore di lezione. Settimanalmente anche 10 o 20 minuti in più, che diventano però un numero ben sostanzioso se considerato annualmente.

Chi ha maggiormente sbagliato? Chi ne risponde? E, soprattutto, c'è rimedio?

L'organico che viene assegnato dal MIUR alla scuola primaria e dell'infanzia è un "organico funzionale". In pratica, significa che vengono sommate tutte le classi, moltiplicate per le 27 ore di lezione da garantire (40 per il Tempo Pieno) ... e poi ogni Istituto Comprensivo deve arrangiarsi con la dotazione assegnata. I conti non tornano se ogni plesso deve "arrangiarsi": ci saranno quelli "fortunati" ai quali avanzeranno ore e quelli "sfortunati" ai quali mancheranno; va evitato più possibile il fenomeno dei docenti-itineranti che, con la loro valigetta di libri e quaderni, si spostano da un plesso all'altro, ma va anche ricercato l'uso razionale di aule, palestre, biblioteche e laboratori.

Vanno evitate le ore di lezione ridotte a 50 o 55 minuti, ma anche vanno inclusi nelle ore di lezione e di insegnamento tutte le ricreazioni e gli intervalli, brevi o corti che siano, calcolando che non sia penalizzata sempre una stessa disciplina se include la ricreazione più lunga. Va ripensato l'intervallo di tempo per il passaggio da una classe all'altra se non si hanno i bidelli al piano che garantiscono la sorveglianza.

Questo complesso lavoro deve essere predisposto dal Dirigente Scolastico ed approvato dal collegio dei Docenti prima dell'inizio delle lezioni. Ce la faremo a costruire qualcosa di razionale, almeno per il prossimo anno scolastico?

G.B.

ISCRIZIONI 2014

ISCRIZIONI 2014: ON LINE ALLA PRIMARIA - CARTACEA ALL'INFANZIA

La circolare n. 28 del 10/01/2014 disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia avviene ancora in forma cartacea, mentre per tutti gli altri ordini è prevista l'iscrizione on line.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio 2014, l'inizio delle operazioni il giorno 3 del medesimo mese.

La circolare si apre con una premessa che rileva l'importanza, per l'allievo, della scelta di un determinato percorso scolastico; fornisce indicazioni sulla gestione di eventuali esuberi nelle domande presso un istituto, invitando il Consiglio d'Istituto ad essere puntuale nello stendere i criteri di precedenza ed auspicando collaborazione tra scuola ed enti locali.

Ancora, nella premessa, si raccomanda ferrea osservanza delle norme che tutelano i dati personali.

Oltre alle scuole dell'infanzia di tutto il territorio nazionale, sono escluse dalle iscrizioni on line le scuole in lingua slovena, le scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano ed i

corsi per l'istruzione per gli adulti attivati anche presso sezioni carcerarie.

La circolare prevede che gli istituti scolastici siano da supporto alle famiglie che non dispongono di strumentazione informatica.

Il modulo di iscrizione è composto da una parte generale che è uguale per tutte le scuole ed è destinato a raccogliere i dati anagrafici degli alunni e del relativo nucleo familiare ed una parte che le scuole possono personalizzare su specifica delibera del Consiglio di Istituto, al fine di consentire agli interessati di scegliere il tempo scuola, la fruizione della mensa e altri servizi previsti dal POF.

L'allegato B va compilato per dichiarare l'intenzione o meno di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; chi non intende avvalersene compila il modello C per effettuare la scelta delle attività alternative e altro.

Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2014 ed anche quelli che li compiono entro il 30 aprile del 2015. In caso di mancanza di posti disponibili la precedenza va ai bambini nati nel 2014. Come negli anni precedenti, si precisa che la frequenza dei bambini nati entro il 30 aprile può avvenire se, ultimate le eventuali liste di attesa, ci sono locali e dotazioni idonei ed in base alla valutazione pedagogica del collegio dei docenti che ha facoltà di decidere su eventuali **tempi** e **modalità** di accoglienza (ad es. dopo il compleanno). L'orario della scuola dell'infanzia è di norma di 40 ore settimanali, ma le famiglie possono scegliere una frequenza di 25 o di 50 ore, rimanendo, in questo caso, nel monte ore annuo previsto dall'art 3, comma 1 del D.L.vo n. 59/2004 che è di 1700 ore. E' stata annullata dalla Corte Costituzionale la possibilità di iscrivere bambini di età compresa tra i due e i tre



anni nelle scuole dell'infanzia situate in comuni di montagna, in piccole isole o in piccoli comuni.

Alla scuola primaria, con procedura on line, debbono essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2014 e possono essere iscritti anche i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2015.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari devono prestare particolare attenzione alla fase dell'accoglienza.

Le famiglie possono esprimere opzioni riguardo alle possibili articolazioni dell'orario settimanale (24,27,30,40 ore). Le richieste per le 30 ore o per il tempo pieno possono essere accolte se esistono risorse di organico e disponibilità di adeguati servizi.

La famiglia può chiedere di avvalersi dell'istruzione parentale dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedervi.

Riteniamo doveroso evidenziare che, come nei precedenti anni scolastici, la circolare prevede che sia prerogativa del Collegio docenti deliberare sull'eventuale accettazione alla scuola dell'infanzia dei bambini anticipatari.

Invitiamo a porre attenzione alla delibera del Consiglio d'Istituto in merito ai criteri di precedenza e soprattutto all'integrazione che le singole istituzioni scolastiche autonome possono apportare al modulo di domanda.

In esso vengono proposti non solo i moduli orario, ma anche altre opportunità previste nel POF.

Chiara Moimas



Suppienze che fare?

Istruzioni per sopravvivere nella giungla delle chiamate per sostituzioni brevi

a cura di Giuliana Bagliani

COME MI POSSONO CHIAMARE LE SCUOLE?

- via sms cellulare
- telefonata quale fonogramma protocollato
- e-mail su Posta indicata nel modello B

MI OFFRONO SUBITO LA SUPPLENZA?

Talvolta prima verificano con una telefonata la tua disponibilità ad accettare.

QUANDO ARRIVALA PROPOSTA, QUALI INFORMAZIONI DEVO RICEVERE?

- data di inizio;
- durata totale;
- orario settimanale complessivo;
- eventuale data di convocazione collettiva a più aspiranti (numero convocati, loro ordine di graduatoria)

QUANTO TEMPO HO PER RISPONDERE AD UNA PROPOSTA DI SUPPLENZA?

**24 ORE
+ 24 PER
PRENDERE
SERVIZIO**

QUANTE VOLTE POSSO RINUNCIARE?

2 volte nello stesso Istituto, se totalmente disoccupati (Regolamento supplenze 13 giugno 2007, art. 8, comma 1 par. b).

CHE MI ACCADE DOPO 2 RINUNCE?

Sarai collocato in coda a quella graduatoria di quella scuola.

IO, INSEGNANTE DELLA PRIMARIA E/O INFANZIA, SEGUO LE STESSE REGOLE PER SUPPLENZE CON MENO DI 10 GIORNI?

Nelle scuole in cui ti sei messo nell'elenco prioritario: SÌ. Se parzialmente occupato puoi rinunciare per 2 volte e poi ti tolgono la priorità in quella scuola.

UNA VOLTA CHE HO PRESO SERVIZIO, POSSO ABBANDONARE SENZA SANZIONI?

Soltanto entro il 30 aprile per una supplenza fino al termine delle lezioni o oltre.

SE SONO SU UN PART-TIME O SU UNO SPEZZONE, HO DIRITTO AL COMPLETAMENTO DI CATTEDRA?

Se non avevi la possibilità di un posto intero, hai **DIRITTO** al completamento, all'interno del tuo Istituto, anche se la cattedra libera sarà spezzata. Puoi accettare anche altre proposte e il Dirigente è obbligato a adattare gli orari delle lezioni.

Norme di riferimento: Costituzione artt 97 e 36; DM n. 131 dd 13/06/2007 artt 4, 7 e 8; DM n. 62 dd 13/07/2011; CCNL art. 40 comma 7.



Quesitario

SAM-Notizie risponde



Inserimento alunna straniera

Cari colleghi, sono un'insegnante di scuola primaria e vorrei capire se stiamo procedendo correttamente rispetto ad una questione che ora vi sottopongo. Un'alunna marocchina ha frequentato la prima elementare in Italia, poi è tornata per un anno in Marocco dove ha frequentato la seconda, a novembre 2013 (3° anno) è rientrata in Italia, ma senza le attestazioni di frequenza della seconda che sono arrivate solo a dicembre. Dopo il rientro dalle vacanze di Natale il dirigente l'ha inserita in seconda anziché in terza. La domanda è: esiste l'obbligo di inserire la bambina nella classe corrispondente all'età? Se sì, in base a quale norma? Se non c'è una disposizione normativa, a chi spetta la decisione?

Grazie per un chiarimento

Giovanna T.

Cara Giovanna, qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l'ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l'art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale recita: "[...] I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corri-

spondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno."

In sostanza, per gli studenti in età di obbligo di istruzione l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del Collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/199.

Insegnamento lingua inglese

Salve,

sono una supplente di terza fascia di istituto e mi sto laureando in Scienze della formazione primaria. Nel piano di studi ho inserito gli esami di lingua inglese che danno diritto all'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria. Il livello è quello corrispondente al B1. Siccome però non è previsto nessun esame successivo da parte di un ente certificatore esterno, mi chiedo se effettivamente il corso di laurea mi abiliti all'insegnamento dell'inglese.

Grazie per un chiarimento

Patrizia B.

Cara Patrizia,

il conseguimento della laurea in Scienze della Formazione Primaria per l'insegnamento nell'ex Scuola Elementare, con il previsto superamento degli esami d'Inglese, abilita

automaticamente chi ne è in possesso all'insegnamento dell'Inglese nella Scuola Primaria, senza che sia richiesta alcuna certificazione da parte di enti esterni.

Primo soccorso

Gentile Redazione,

sono un'insegnante di ruolo di scuola primaria. La mia dirigente ha inviato a me e alla mia collega il calendario di partecipazione al "Corso di primo soccorso"- livello base organizzato dalla rete; il corso è di 12 ore ed è obbligatorio. Sia io che lei abbiamo frequentato il corso di primo soccorso di 12 ore nel 2008 e un corso di "formazione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro" di 4 ore nel 2013. Vorremmo sapere se siamo tenute a frequentare il corso di quest'anno nella sua totalità o se il numero di ore dovute per legge è inferiore a quello richiesto dalla nostra dirigente.

Grazie per l'attenzione

Sara e Francesca

Care Sara e Francesca, premettendo che la formazione comunque dev'essere svolta in orario di lavoro e che dopo tre anni la formazione scade, le situazioni possibili sono due:

1) avendo già fatto il corso di 12 ore del 2008, vi è obbligo di fare l'aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni. Se aggiungiamo 3 anni al 2008 arriviamo al 2011 e si potrebbe dire che il corso iniziale è scaduto;

2) se invece quella dei 3 anni viene interpretata come scadenza, allora bisogna rifare il corso di 12 ore.

Le interpretazioni della normativa non sono univoche.

Hanno collaborato a questo numero: Giuliana Bagliani, Paola Coletti, Chiara Moimas e Salvatore Pizzo